



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/0110906374 – Fax: +39/0110905755

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

Contratto per l'affidamento della fornitura di un "Emulatore di batteria" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) nr. 2, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

CIG B7485A5534 - CUI F00518460019202500045 - CUP E13C22000980001

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione"), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino;

E

Il Sig. Domenico Dino Brancale, nato a [REDACTED] il [REDACTED], che qui agisce non in proprio ma in nome e per conto della Società AVL ITALIA S.r.l., Cod. Fisc./Partita IVA 02676930015, sita in Torino, c.so Francesco Ferrucci n. 112 – 10138 (TO), nella sua qualità e in veste di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società medesima, come risulta dall'estratto della visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino (di seguito denominato anche "Affidatario");
congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 30.06.2020, in seguito all'espletamento di una gara europea a procedura aperta indetta dal Politecnico di Torino, è stato sottoscritto con la società AVL ITALIA S.r.l. (nel seguito, "AVL"), aggiudicataria della procedura, il contratto per la fornitura di "un'attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con



**Politecnico
di Torino**

propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori - CIG 7746763F0C”;

- il contratto ha due componenti principali: la prima, ultimata, è la fornitura e la posa in opera dell'attrezzatura di prova (nel seguito, “Infrastruttura CARS”, o “Infrastruttura”), remunerata dal prezzo pagato al contraente; la seconda, in corso, è la concessione “non esclusiva” dell'Infrastruttura, remunerata dal diritto del contraente di gestirla per la durata di 8 anni nei turni definiti, offrendo sul mercato i relativi servizi e percependo il prezzo pagato dagli utenti, con gestione a suo rischio e con obbligo di versare al Politecnico il canone concessorio stabilito dal contratto in conformità all'aggiudicazione, nonché di assumersi gli ulteriori oneri concessori previsti nel capitolato;

- l'Infrastruttura CARS, caratterizzata da particolare complessità e innovatività tecnologica, è stata progettata, realizzata ed installata dal contraente AVL presso i locali del Centro Interdipartimentale “Center for Automotive Research and Sustainable Mobility - CARS” (nel seguito, “CARS”), ubicati presso la sede del Politecnico di Torino, in c.so Duca degli Abruzzi n. 24 a Torino;

- l'Infrastruttura CARS è dotata di un emulatore di batteria con limiti massimi di tensione e potenza rispettivamente di 800 V e 250 kW, che non consentono di intercettare la domanda proveniente dall'evoluzione del mercato già in atto e, nell'immediato, impediscono di raggiungere i livelli di tensione e potenza necessari per la caratterizzazione sperimentale del sistema ibrido di batteria in fase di sviluppo nell'ambito del progetto MINERVA, che il Politecnico di Torino ha presentato congiuntamente a Brembo S.p.A. e al CNR-STEMS in risposta a specifici progetti messi a bando dal Politecnico di Milano;

- le prove sperimentali previste nel progetto MINERVA richiedono un emulatore di batteria che soddisfi molteplici requisiti, tra i quali i principali sono: raggiungere almeno 1200 V di tensione; superare i 500 kW di potenza; avere almeno due canali di uscita; essere compatibile con i locali tecnici e con la sala prova powertrain dell'Infrastruttura CARS (in particolare, avere larghezza non superiore a 1,5 m); consentire il “power sharing”, cioè permettere di orientare in modo dinamico da parte del sistema la potenza elettrica tra i due canali di uscita, in funzione delle richieste derivanti da ognuno di essi (singolo canale da 1200 V > 250 kW), definendo dinamicamente quale dei due è prioritario rispetto all'altro, in



modo che ad esso possa essere "erogata" automaticamente la potenza effettivamente richiesta limitando eventualmente la potenza sull'altro canale;

- tale ultima funzione ("power sharing") è fondamentale per il Progetto MINERVA, poiché uno dei suoi obiettivi è quello di validare sperimentalmente il sistema combinato di una batteria ad alta potenza e una ad alta energia mentre il veicolo percorre un circuito simulato, in cui in alcuni momenti sono richieste prestazioni maggiori ad una batteria piuttosto che all'altra;

- è nata quindi l'esigenza di sostituire l'attuale emulatore di batteria con un nuovo emulatore che abbia le indicate specifiche minime;

- a seguito di un'indagine informale di mercato e degli ulteriori approfondimenti condotti con la società AVL, il Coordinatore del Centro Interdipartimentale CARS e il Responsabile scientifico del progetto MINERVA hanno dichiarato che *"l'emulatore E-STORAGE SiC 550kW - 1200V - 2CH, in termini sia prestazionali e di sicurezza sia di compatibilità con l'attuale infrastruttura CARS, è l'unico che possa garantire la corretta implementazione dell'infrastruttura medesima e, nell'immediato, l'esecuzione delle prove sperimentali sulla configurazione ibrida del sistema di batterie in sviluppo nel progetto MINERVA, e l'esecuzione di test congiunti con i laboratori del CNR-STEMS di Napoli previsti sempre dal progetto MINERVA"*.

- conseguentemente, in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla fornitura oggetto di affidamento, con DDG 959/2025 del 30.05.2025, è stata autorizzata - sussistendone i presupposti - l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) nr. 2, D.lgs. 36/2023 e, comunque, ai sensi dell'art. 76, co. 4, lett. b) del medesimo Decreto Legislativo, per l'affidamento a favore della società AVL Italia s.r.l. del contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera dell'emulatore di batteria "E-STORAGE SiC 550kW - 1200V - 2CH";

- per l'acquisto è stata prevista una spesa complessiva massima pari a € 820.000,00 (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), che trova copertura finanziaria sul seguente progetto aperto in contabilità con il codice: 01_SAIL_MINERVA_CARS;

- in data 16.06.2025, tramite la piattaforma di negoziazione telematica U-Buy, è stata inviata alla Società AVL ITALIA S.r.l. la lettera di invito a presentare offerta in ribasso rispetto



**Politecnico
di Torino**

alla spesa massima sopra indicata, allegando le Specifiche tecniche e funzionali della fornitura e lo Schema di contratto, con la precisazione che la presentazione dell'offerta sarebbe equivalsa ad accettazione delle clausole di detto Schema e che, in caso di discordanza, sarebbero prevalse queste ultime;

- in data 27.06.2025 è stata acquisita tramite piattaforma l'offerta della Società AVL ITALIA S.r.l., che il RUP Ing. Marco Pellochiù, sentiti il Coordinatore del Centro Interdipartimentale CARS e il Responsabile scientifico del progetto MINERVA, ha valutato congrua e coerente con le esigenze dell'Ateneo, formulando pertanto la proposta di aggiudicazione nei confronti della Società AVL ITALIA S.r.l., che ha offerto un importo complessivo pari a € 818.000,00 (al netto dell'IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 8.000);

- con Decreto del Direttore Generale n. 1145/2025 del 03.07.2025 è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura, risultando comprovati in capo alla Società Affidataria i requisiti dichiarati in fase di partecipazione. Secondo quanto stabilito dall'art. 99 co. 3 del D. Lgs. 36/2023, sono state acquisite dal fascicolo di gara le certificazioni rilasciate nell'ambito di un precedente affidamento alla medesima società contraddistinto dal CIG n. B5E59A6A47, e tuttora in corso di validità. Sono altresì pertinenti e valide le verifiche condotte sulla documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dalla società AVL nella Checklist DNSH nell'ambito del citato affidamento contraddistinto con CIG n. B5E59A6A47; sono stati, inoltre, verificati i nominativi dei Titolari Effettivi della Società;

- in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del D.Lgs. 36/2023 richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura in titolo. La documentazione è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- l'Affidatario ha dichiarato che ha potuto acquisire tutti gli elementi utili ai fini della idonea valutazione economica e per la formulazione dell'offerta;

- in relazione alle informazioni antimafia, la Stazione Appaltante si avvarrà della richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) - tramite il Sistema Informatizzato Certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.) - nell'ambito della procedura per



**Politecnico
di Torino**

L'affidamento del "Dynamic steering system" (CIG B5E59A6A47), di cui la società AVL Italia S.r.l. è risultata affidataria e procederà, nel caso di interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011;

- ai fini della trasparenza, a seguito della sottoscrizione del presente Atto, la Stazione Appaltante presenterà al competente ufficio dell'Unione europea l'"Avviso volontario per la trasparenza ex ante".

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

"Contratto di appalto" o "Contratto": il presente atto comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società AVL ITALIA S.r.l.;

"Affidatario": la Società AVL ITALIA S.r.l., cui è affidato il presente Contratto;

"Amministrazione" o "Committente": il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il Contratto di appalto;

"Specifiche tecniche e funzionali": l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche minime necessarie all'Amministrazione e allegata alla lettera di invito;

"Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla presente procedura.

"Codice": il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Sono allegati al presente Contratto per formarne sua parte integrante e sostanziale l'Offerta dell'Affidatario **(All. A)** e le Specifiche tecniche e funzionali della fornitura **(All. B)**.



Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, costituiscono anch'essi sua parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Contratto è regolato:

- dal contenuto del Contratto e dei suoi allegati;
- dalla Legge 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- dal Decreto di Concessione del MISE prot. n. 369684 del 30/10/2023;
- dalla Convenzione attuativa prot. n. 1503 del 31.07.2023;
- dal D.Lgs. 36/2023, rubricato “*Codice dei contratti pubblici*”;
- dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare dall’art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “*Do no significant harm*”), nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Con la firma del Contratto, l'Affidatario: a) dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge e i provvedimenti sopra richiamati; b) dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali e in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul proprio giudizio circa la convenienza del Contratto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti; c) si impegna al pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della fornitura, importo contrattuale e canone concessorio





**Politecnico
di Torino**

Con il presente Contratto, l'Amministrazione affida alla società AVL Italia S.r.l. la fornitura e posa in opera dell'emulatore di batteria "E-STORAGE SiC 550kW - 1200V - 2CH, per l'importo complessivo di € 818.000,00, inferiore a quello posto a base di gara, pari a € 820.000,00 (oltre IVA), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 8.000,00.

Nell'importo complessivo offerto sono comprese la fornitura, la posa in opera e l'installazione dell'emulatore.

L'emulatore di batteria deve rispondere alle Specifiche tecniche e funzionali minime e possedere gli ulteriori requisiti e funzionalità migliorativi o aggiuntivi previsti nell'Offerta dell'Affidatario.

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare che per l'emulatore esistente è già previsto il riutilizzo in altro contesto presso l'Infrastruttura CARS, segnatamente per la caratterizzazione sperimentale di componenti di motopropulsori elettrici con tensione inferiore ad 800 V e potenze inferiori a 250 kW.

L'Affidatario si impegna ad avviare con la Committente, a semplice richiesta di quest'ultima, il procedimento finalizzato a stabilire la misura (o i criteri per individuare la misura) del canone aggiuntivo di concessione dell'Infrastruttura CARS, da definirsi comunque in ragione della disponibilità anche in capo all'Affidatario del nuovo e più potente emulatore, nei turni ad essa riservati. Al canone aggiuntivo si applica la disciplina sul canone contenuta nel contratto 30.06.2020 firmato tra le parti e relativo all'Infrastruttura CARS, citato nelle premesse.

Articolo 5

Tempi e luogo di consegna

La consegna dell'emulatore di batteria e la relativa installazione devono avvenire tassativamente entro il 15.09.2025; mentre, le attività di commissioning devono essere concluse entro il 31.10.2025.

L'eventuale ritardo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ivi compreso quello da perdita del finanziamento connesso al progetto MINERVA per mancato rispetto dei relativi termini.

La consegna deve avvenire presso la sede centrale del Politecnico e precisamente presso il Centro Interdipartimentale CARS.

Articolo 6

Servizi compresi nella fornitura: Garanzia e Supporto operativo

7



**Politecnico
di Torino**

Essendo l'emulatore di batteria destinato a integrarsi nell'Infrastruttura CARS, alla presente fornitura si applica la disciplina sulla garanzia e sul supporto operativo contenuta nel contratto 30.06.2020 citato nelle premesse.

Articolo 7

Training

L'Affidatario è tenuto a formare, per la durata di almeno 5 (cinque) giorni, almeno n. 5 (cinque) operatori selezionati dalla Committente, sulle modalità di utilizzo dell'emulatore di batteria. Il costo del servizio è incluso nel prezzo della fornitura.

Articolo 8

Vendita con consegna all'arrivo

La presente clausola di Vendita con consegna all'arrivo è diretta a disciplinare in via pattizia, in deroga all'art. 1510 comma 2 e secondo quanto previsto dall'art. 1378 del Codice civile, il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della fornitura e la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna al momento della consegna e installazione nel luogo indicato al paragrafo 4.

Segnatamente, sono a carico dell'Affidatario i rischi di perdite, di smarrimenti, di furti e di danni durante il trasporto dei beni oggetto della fornitura, oltre che il costo del trasporto stesso, esclusi eventuali oneri doganali che sono carico della Committente; i predetti rischi vengono trasferiti in capo all'Amministrazione solo nel momento della consegna ed installazione dei beni nel luogo indicato.

Articolo 9

Oneri ed obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla disciplina della procedura di affidamento, cui si rinvia.

In particolare, l'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo par. 21;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al successivo par. 24;
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.



Articolo 10

Subappalto

Non avendo l'Affidatario indicato nella domanda di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 11

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, mediante polizza fideiussoria n° 460011851813, emessa dalla società Unicredit S.p.A. conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 41.227,20, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile all'Affidatario, la Committente provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Committente.

Articolo 12

Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Committente, per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa aggiudicataria, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.



Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

Prima della stipula del Contratto, l'Affidatario ha consegnato alla Committente una polizza di assicurazione che copre la responsabilità civile dell'impresa verso i terzi per tutte le attività relative all'affidamento in oggetto con il seguente massimale di garanzia:

- € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 in aggregato annuo

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Sono state consegnate alla Stazione Appaltante prima della stipula del presente Atto copia delle seguenti polizze di assicurazione:

- Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro n. 0620000653
- Polizza Civile Terzi e Prodotti n. 110-08292498-30019
- Certificate of Insurance di AVL List GmbH n. 5194900.

Articolo 13

Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto

Il presente Contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("DEC"), quando accerta un grave inadempimento, avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.



**Politecnico
di Torino**

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

La Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del Contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 14

Clausola risolutiva espressa

Il Contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) sottoposizione dell'Affidatario a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; violazione delle Specifiche tecniche e funzionali minime o degli ulteriori requisiti e funzionalità migliorativi o aggiuntivi previsti nell'Offerta;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione totale o parziale del Contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dalla Committente;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Affidatario;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla



- normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D.L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al Contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
 - p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del Contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
 - q) in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per la Committente di procedere alla risoluzione del Contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 13.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 11 ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Committente procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.

Ove si proceda alla risoluzione del Contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.



**Politecnico
di Torino**

L'Affidatario dovrà in ogni caso risarcire la Committente per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal proprio inadempimento.

Articolo 15

Recesso della Committente

Il Politecnico può recedere dal Contratto in qualunque tempo, osservata la disciplina dell'art. 123 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 16

Recesso dal Contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

La Committente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999, successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'Affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 17

Recesso del Contratto da parte dell'Affidatario

È escluso il recesso dal Contratto dell'Affidatario.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 19

Certificato di verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del Codice il RUP, congiuntamente al DEC, effettua la verifica di conformità entro 15 giorni lavorativi dalla messa in funzione del Sistema, al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti





**Politecnico
di Torino**

giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Affidatario, salva diversa previsione contrattuale; l'Affidatario, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi ai predetti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione (o il soggetto incaricato al controllo) dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'Affidatario, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Il RUP indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Affidatario, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene le indicazioni di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice.

Il RUP trasmette il certificato di conformità all'Affidatario, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore - e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato - il RUP rilascia il certificato di pagamento; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel Contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del Contratto o da talune sue



**Politecnico
di Torino**

caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura e posa in opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 20

Fatturazione e pagamenti

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Il certificato di pagamento è emesso dal RUP a seguito dell'adozione del certificato di conformità definitivo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente articolo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.



**Politecnico
di Torino**

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 22

Inadempienze e penalità

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Committente penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Contratto. La penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

Le penali sono previste nelle seguenti misure:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardato completamento dell'attività di installazione e messa in funzione: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui il sistema, ovvero parti di esso, non sia rispondente alle specifiche minime offerte o non superi le prove funzionali, sarà applicata una penale per il ritardo nel



completamento delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

- penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto dei termini eventualmente assegnati dal DEC nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del RUP. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Committente, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto della Committente di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del Contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 23

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Committente e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 24

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.



**Politecnico
di Torino**

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 24

Principio DNSH ("Do No Significant Harm")

Ai fini della stipula del presente Contratto, l'Affidatario ha reso le dichiarazioni in merito al principio DNSH ("Do No Significant Harm") ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021, che istituisce il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Articolo 25

Nominativo Titolare Effettivo

Il Titolare Effettivo per l'Affidatario è il Sig. Helmut List, come risulta dalla dichiarazione resa ai fini della stipula del presente Atto.

Tale nominativo è stato verificato d'ufficio dalla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 26

Adempimenti connessi al PNRR

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, in conformità al comma 6 di detto articolo, l'Affidatario, in quanto operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, è tenuto alla presentazione di una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile entro 6 mesi dalla stipula del presente Atto e comunque entro la data di fine servizio. Altresì è tenuto alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e comunque entro la data di fine delle prestazioni.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.



**Politecnico
di Torino**

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pecommapolito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è AVL Italia S.r.l., C.F./P.I. 02676930015, con sede in Corso Francesco Ferrucci, n. 112, Cap 10138, Torino (TO). Il DPO di AVL Italia S.r.l. è l'avv.to Ivan Tosco contattabile all'indirizzo PEC: ivantosco@pec.ordineavvocatitorino.it. I dati di contatto del Titolare, AVL Italia S.r.l., sono PEC: avlitally@pec.it, per informazioni: privacyitaly@avl.com

Articolo 28

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 29

Clausola finale

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato



**Politecnico
di Torino**

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 30

Spese e oneri fiscali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Il valore assunto al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo è pari a € 818.000,00. Pertanto, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare, determinato sulla base della tabella A dell'allegato I.4 del Codice, è pari a € 120,00, in quanto il valore del Contratto è compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, come previsto dall'art. 1 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023.

Articolo 31

Norma generale

L'Affidatario esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive dell'Amministrazione integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre dei beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Affidatario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le clausole contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne alla Committente e all'azienda dell'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link:

<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>



**Politecnico
di Torino**

Articolo 32

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rimanda agli atti della procedura di affidamento, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 33

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto:

- **Allegato A:** Offerta Economica dell'Affidatario;
- **Allegato B:** Specifiche tecniche e funzionali

Costituiscono infine parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati:

- proposta tecnica dell'affidatario;
- quietanza di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario

Firmato digitalmente da:

Brancale Domenico

Firmato il 29/07/2025 12:03

Seriale Certificato: 4668676

Valido dal 26/06/2025 al 26/06/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



f. to: Vincenzo Tedesco



**Politecnico
di Torino**

Data: 31/07/2025 14:34:03 CEST



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegati

...OMISSIS...